PATTO TERRITORIALE

tra

Regione Lombardia,

Ufficio Scolastico Regionale,

CGIL Lombardia, FLC CGIL Lombardia, CISL Lombardia, CISL Scuola Lombardia, UIL Lombardia, UIL Scuola Lombardia, CONFSAL- LOMBARDIA , SNALS-CONFSAL LOMBARDIA, GILDA UNAMS

PREMESSO CHE

- il Patto per lo Sviluppo della Regione Lombardia ha condiviso l'accordo siglato il 7 settembre tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come esempio virtuoso di nuovo welfare basato sulla valorizzazione delle professionalità del personale precario della scuola per il miglioramento dell'offerta formativa;
- lo stesso organismo ha condiviso di affidare il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo a Regione, Ufficio Scolastico Regionale e parti sociali;

RILEVATO CHE il Patto per lo Sviluppo della Regione Lombardia ha proposto di verificare l'estensione di questa opportunità a tutti i lavoratori della scuola che hanno avuto incarichi annuali o fino al termine delle lezioni nell'anno scolastico 2008/09;

EVIDENZIATO CHE il presente patto territoriale non può che fare riferimento ai beneficiari individuati dall'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 settembre 2009, in coerenza con l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 134 del 25 settembre 2009;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 134 del 25 settembre 2009 'Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2009 n. 223;
- l'Accordo tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Lombardia 'Realizzazione degli interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione', sottoscritto in data 7 settembre 2009;
- il DM n. 82 del 29 settembre 2009;

LE PARTI DEFINISCONO

le modalità attuative del suddetto Accordo in tempi utili alla effettiva erogabilità del servizio in tempi ravvicinati all'avvio dell'anno scolastico in corso.

1. I docenti ed il personale ATA individuati dall'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 settembre 2009, in coerenza con l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 134 del 25 settembre 2009 presentano istanza di disponibilità alla partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1 dell'Accordo Regione Lombardia – MIUR del 7 settembre.

2. Possono altresì presentare medesima istanza i docenti e personale ATA individuati dall'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge n. 134 del 25 settembre 2009 non percettori di sussidio di disoccupazione, nonché, in subordine, il personale, percettore di sussidio di disoccupazione, che abbia avuto per l'a.s. 2008 2009 un contratto annuale fino al termine delle attività didattiche inserito nelle graduatorie di istituto ai sensi del D.M. n.53 del 21 giugno 2007 o de D.M. 26 giugno 2008, n. 59.

3. Le istanze di cui al punto precedente saranno accolte in subordine a quelle di cui al punto 1, fino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 7 dell'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 settembre 2009.

4. L'istanza va presentata a partire dal 15 ottobre ed entro il termine perentorio del 26 ottobre 2009. Per coloro che hanno presentato istanza ai sensi del DM n. 82 del 29 settembre 2009, la presente istanza ne rappresenta un'integrazione e deve essere presentata alla medesima sede provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Per gli altri beneficiari la presente istanza è da presentare secondo le medesime modalità previste dal DM n. 82 del 29 settembre 2009.

5. Le sedi provinciali dell'Ufficio Scolastico Regionale daranno evidenza dell'elenco degli istanti entro il giorno 30 ottobre, a tutte le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative di cui al punto 6 territorialmente interessate;

6. Le istituzioni scolastiche e formative accreditate all'Albo A dalla Regione ai sensi della legge regionale 19/07, anche in rete tra di loro, definiscono la tipologia e la durata delle attività di ampliamento dell'offerta formativa, nell'ambito di quelle di cui al punto 1 dell'Accordo tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 settembre 2009 e ne danno una corretta pubblicità, secondo apposito modello.

7. Ogni singola autonomia scolastica e istituzione formativa potrà coinvolgere fino ad un massimo di tre docenti e un ATA. Il personale di cui ai punti 1 e 2 potrà svolgere supplenze solo durante le eventuali sospensioni delle attività previste dalla scansione temporale di cui al punto successivo. Qualora invece il personale abbandoni attività in corso per assumere una supplenza di qualsiasi durata, non potrà rientrare in nessuna attività di cui all'Accordo.

8. Individuato il personale da coinvolgere, le istituzioni scolastiche e formative comunicano alle sedi provinciali dell'Ufficio Scolastico Regionale i nominativi del personale, l'impegno settimanale per ciascuno, la durata complessiva e la scansione temporale delle attività secondo apposito modello.

9. Le sedi provinciali dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedono a confermare la presa in carico del personale da parte delle istituzioni scolastiche e formative, aggiornando tempestivamente lo stato delle disponibilità del personale e dandone adeguata informazione alla Regione.

10. La Regione determina l'ammontare dell'indennità di partecipazione spettante al personale coinvolto nelle attività progettuali, in modo proporzionale al numero di ore settimanali prestate, fino ad un massimo di 36 ore per attività dirette e attività funzionali, tenuto conto dell'effettivo ammontare dell'indennità di disoccupazione percepita. Nel caso dei percettori di sussidio di disoccupazione, l'indennità di partecipazione è quantificata a partire dalla ventunesima ora settimanale.

11. L'eventuale utilizzo del personale impegnato nelle attività progettuali per sostituzioni del personale dell'istituzione scolastica o formativa di riferimento è limitato a periodi non superiori ai 3 giorni nell'arco di un mese, in coerenza con i titoli posseduti e nella sola sede di attribuzione.

12. La sede provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale provvede alle verifiche d'ufficio relative al possesso dei requisiti di coloro che hanno presentato istanza di disponibilità di cui al punto 1; la Regione provvede al controllo in itinere ed ex post relativamente all'effettivo svolgimento delle attività progettuali ed alla loro coerenza con le tipologie previste dall'Accordo.

13. Le attività di cui al presente patto territoriale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo interistituzionale tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e Sindacati Scuola firmatari.

Milano, 13 ottobre 2009

Per Regione Lombardia
Vicepresidente e Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro
Gianni Rossoni

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Roberto Albonetti

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Il direttore
Giuseppe Colosio

CGIL Lombardia

FLC CGIL Lombardia

CISL Lombardia

CISL Scuola Lombardia

UIL Lombardia

UIL Scuola Lombardia

CONFSAL LOMBARDIA

GILDA UNAMS

SNALS-CONFSAL LOMBARDIA